



Regolamento sulla valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali in attuazione dell'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura di valutazione dell'impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione degli scatti stipendiali biennali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 14, della Legge n. 240/2010.

Art. 2 (Attuazione del processo di valutazione individuale di Ateneo)

1. La valutazione è effettuata con cadenza annuale e si conclude con un giudizio positivo o negativo, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'attribuzione della nuova classe si riferisce al biennio successivo a quello di inquadramento; gli effetti giuridici decorrono dalla data di maturazione del biennio, mentre quelli economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del biennio.
3. I soggetti interessati alla valutazione sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che abbiano maturato il biennio di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui al D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 e all'art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Entro il 15 giugno di ogni anno è approvato, con decreto del Rettore pubblicato sul sito di Ateneo e comunicato ai Direttori di Dipartimento, l'elenco dei soggetti interessati alla valutazione con l'indicazione, per ciascuno, della data di maturazione del periodo utile alla valutazione. Contestualmente, è pubblicato sul sito di Ateneo apposito avviso di avvio del procedimento di valutazione.
5. I soggetti interessati alla valutazione che non siano stati inclusi nell'elenco possono chiederne la rettifica al Rettore. In assenza di riscontro negativo nei 15 giorni successivi alla presentazione della richiesta di rettifica, gli stessi soggetti potranno presentare istanza di valutazione.
6. Nel caso in cui l'elenco di cui al comma 4 non sia pubblicato entro il 15 giugno, i soggetti interessati possono chiedere al Rettore di essere ammessi al procedimento di valutazione. In assenza di riscontro negativo nei 15 giorni successivi alla presentazione della richiesta, gli stessi soggetti potranno presentare istanza di valutazione.

Art. 3 (Domanda di partecipazione)

1. I soggetti aventi titolo che intendono partecipare al procedimento di valutazione devono presentare domanda al Rettore secondo lo schema riportato nell'Allegato 1 al presente Regolamento. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel biennio oggetto di valutazione, secondo lo schema riportato nell'Allegato 2 al presente Regolamento.
2. La domanda può essere presentata dagli aventi diritto a partire dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'art. 2, comma 4, o dal quindicesimo giorno successivo al mancato riscontro negativo nei casi previsti dall'art. 2, commi 5 e 6, e deve essere presentata inderogabilmente entro il 31 luglio.
3. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di insegnamento viene considerata l'attività didattica svolta nei due anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, comma 2, lett. a).
4. Ai fini della valutazione dell'impegno in attività di ricerca vengono considerate le pubblicazioni a carattere scientifico prodotte (pubblicate o accettate) nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, comma 2, lett. b).
5. Ai fini della valutazione dell'impegno nelle attività gestionali vengono considerate le attività espletate nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, così come specificato all'art. 5, comma 2, lettera c).
6. L'Amministrazione ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche a campione in ordine alla veridicità di atti, fatti, qualità e stati soggettivi autocertificati nella domanda e nella relazione di cui al comma 1.

Art. 4 (Commissione di valutazione)

1. La procedura di valutazione è affidata ad una Commissione composta da almeno tre membri, di cui almeno un professore ordinario e almeno un professore associato. È nominata una Commissione per ciascun Dipartimento.
2. La nomina della Commissione di cui al comma precedente avviene annualmente entro il 31 agosto con decreto rettorale, su proposta dei Direttori di Dipartimento, che ne individuano i componenti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Università eCampus.
3. I membri della Commissione che abbiano maturato il diritto alla valutazione nel corso dell'anno di riferimento dovranno astenersi dal partecipare alle riunioni in cui è valutata la propria domanda.
4. La valutazione deve essere conclusa entro e non oltre il mese di novembre dell'anno di presentazione delle domande.
5. L'attività delle Commissioni non comporta oneri a carico del bilancio di Ateneo.

Art. 5 (Procedura e criteri di valutazione)

1. La valutazione, ai sensi dell'art. 6, comma 14, Legge 240/2010 e in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo, è effettuata con riferimento al complessivo impegno nei tre ambiti di seguito indicati: a) attività didattica b) attività di ricerca; c) attività gestionali.

2. Le Commissioni verificano il possesso dei seguenti requisiti in ambito didattico, di ricerca e gestionale con riferimento al biennio (accademico per l'attività didattica, solare per l'attività di ricerca e gestionale) precedente l'anno in cui si svolge la valutazione:

a) per quanto riguarda i compiti didattici: aver assolto le attività didattiche assegnate dal proprio Dipartimento nei due anni accademici precedenti l'anno in cui si svolge la valutazione, secondo quanto previsto in particolare dagli artt. 18 e 24 del Regolamento didattico di Ateneo;

b) per quanto riguarda le attività di ricerca: aver pubblicato almeno 2 prodotti di ricerca, identificati con corretta affiliazione, nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, oppure un solo prodotto se a firma singola. I prodotti di ricerca sono valutabili solo se soddisfano i criteri di eleggibilità stabiliti dall'ANVUR ai fini dell'ultima Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR). Sono presi in considerazione solo i prodotti regolarmente inseriti nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca dell'Ateneo (IRIS);

c) per quanto riguarda le attività gestionali:

i. aver svolto, nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, incarichi di Rettore, Prorettore, membro del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Coordinatore del Collegio di Dottorato, Coordinatore di Corso di Studio, membro di Gruppo AQ-Didattica o AQ-Ricerca, membro della CARTM, membro di Commissione Paritetica Docenti-Studenti, membro del Senato Accademico, membro del Nucleo di Valutazione, membro del Presidio di Qualità di Ateneo, membro di altri organi delegati dal Senato Accademico a svolgere funzioni gestorie. L'obbligo relativo alle attività gestionali è considerato assolto per il personale che abbia ricoperto uno dei suddetti incarichi anche solo in uno degli anni di riferimento;

ii. aver partecipato, nel biennio solare precedente l'anno in cui si svolge la valutazione, ai Consigli di Dipartimento e ai Consigli di Corso di Studio della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 70% per ciascun organo, computandosi a tal fine anche le assenze giustificate.

Sono assenze giustificate quelle dovute a impegni istituzionali, condizioni di salute, gravi ragioni familiari, congedi previsti dalla normativa vigente, partecipazione a commissioni giudicatrici, partecipazione a concorsi o esami quali candidati, impegni per le attività didattiche calendarizzate nell'Ateneo, svolgimento di attività di ricerca in missione fuori sede, nonché altri motivi ritenuti validi dal Coordinatore del Corso di Studio o dal Direttore di Dipartimento.

Sono, comunque, giustificati il Rettore, i Prorettori e i professori e ricercatori che ricoprono cariche negli organi di governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione). Per i docenti che erogano attività didattiche in una pluralità di Corsi di Studio, il raggiungimento della percentuale minima di presenze è richiesto solamente in relazione al Consiglio di Corso di Studio di afferenza o, comunque, al Consiglio di Corso di Studio in cui il docente ha totalizzato il maggior numero di presenze nel biennio.

L'opzione di docenti e ricercatori per il tempo definito non esonera dalla partecipazione agli organi.

Le presenze alle riunioni sono autocertificate dai candidati alla valutazione; gli uffici competenti e la Commissione eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

3. Ai fini della valutazione di cui ai commi precedenti, i requisiti minimi saranno proporzionalmente rideterminati dalla Commissione in presenza di periodi di congedo, di aspettativa dal servizio o di trasferimenti. Ai medesimi fini la Commissione terrà conto delle riduzioni o esenzioni dalle attività didattiche autorizzate dagli organi accademici previste dall'ordinamento e dai regolamenti di Ateneo.
4. Se l'esito della valutazione è positivo con riguardo al possesso di tutti e tre i requisiti indicati al comma 2 del presente articolo, il professore o ricercatore consegue un giudizio positivo per l'attribuzione della classe.
5. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere riproposta dopo che sia trascorso almeno un anno dalla data della precedente richiesta.

Art. 6 (Approvazione atti, comunicazione e attribuzione dello scatto stipendiale)

1. Entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione, gli atti della valutazione effettuata sono approvati con decreto rettorale, che dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale.
2. Il decreto di approvazione degli atti è pubblicato sul sito di Ateneo insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo.
3. L'eventuale giudizio negativo è comunicato agli interessati in forma scritta e personale. Dalla data della comunicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Art. 7 (Reclami)

1. Fermi restando i rimedi di natura giurisdizionale, nei confronti del decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore da parte degli interessati, da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo.
2. Sul reclamo decide il Rettore nei 20 giorni successivi, sentita la Commissione.

Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano:
 - a) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato assunti in servizio dopo il 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla data di inquadramento in ruolo come professori o ricercatori a tempo indeterminato;
 - b) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Ateneo alla data del 31/12/2017, con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2018.
2. Fino a quando gli organi statutari dipartimentali dell'Ateneo saranno sostituiti da un Comitato Tecnico Ordinatore (CTO), tutte le funzioni, che il presente Regolamento attribuisce ai Dipartimenti e ai loro Direttori, sono espletate dal CTO e dagli organi da questo delegati.
3. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore, è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del suddetto decreto rettorale.

Allegato 1 al Regolamento sull'attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato.

Fac-simile domanda per valutazione biennale

Al Magnifico Rettore
Università eCampus
rettore@uniecampus.it

e p.c. Al Direttore del Dipartimento
di _____

Richiesta di partecipazione e relazione sul complesso dell'attività didattica e di ricerca, oltre che di altre attività gestionali svolte nel biennio

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ prov. (____) il _____,

SSD _____ afferente al Dipartimento di _____

- professore di I fascia
- professore di II fascia
- ricercatore a tempo indeterminato

(indicare la qualifica rivestita nel biennio di riferimento)

CHIEDE

di partecipare alla procedura valutativa indetta con Decreto rettorale n. del, finalizzata all'attribuzione della classe stipendiale ai professori e ricercatori a tempo indeterminato con valutazione

Come previsto dal Regolamento "attribuzione scatti biennali", riporta in allegato la Relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento in oggetto, evidenziando il possesso dei requisiti di cui al Regolamento "attribuzione scatti biennali"

Novedrate, lì _____

(firma) _____

Allegato 2 – Relazione sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali

Rendicontazione del complesso delle attività svolte dal/la sottoscritto/a nel periodo oggetto di valutazione ai fini di cui all'art. 6, comma 14, della legge 240/2010.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(art. 46 DPR n. 445/2000)

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a codice fiscale cittadinanza nato/a a (prov....) ilresidente a (prov....) indirizzo:C.A.P....., Cell....., E-MAIL:, consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA:

1. DI AVER ESPLETATO PRESSO L'UNIVERSITA' ECAMPUS LA SEGUENTE ATTIVITÀ DIDATTICA

(Descrivere l'attività didattica effettuata nel biennio che si riferisce agli ultimi due anni accademici conclusi, riportando il proprio ruolo, l'anno accademico, l'insegnamento svolto, il numero di CFU e il settore scientifico disciplinare, il corso di studio. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se il docente ha regolarmente svolto nei Corsi di studio di primo e secondo livello, nei Master e nei programmi di dottorato dell'Ateneo le attività di didattica assegnate nel biennio di riferimento) Riepilogare le attività svolte negli ultimi due anni accademici conclusi (Art. 3, comma 3, del Regolamento)

2. DI AVER ESPLETATO PRESSO L'UNIVERSITA' ECAMPUS LA SEGUENTE ATTIVITÀ DI RICERCA

La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se il professore o il ricercatore nel biennio che si riferisce agli ultimi due anni solari conclusi ha pubblicato almeno due lavori scientifici (o un lavoro se a firma singola) rispondenti ai criteri dell'ANVUR, riconosciuti eleggibili ai fini della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) e presenti nell'Archivio Istituzionale della Ricerca dell'Ateneo (IRIS).

Riportare l'elenco dei prodotti scientifici pubblicati o accettati per la pubblicazione negli ultimi due anni solari conclusi (Art. 3, comma 4, del Regolamento).

3. DI AVER ESPLETATO PRESSO L'UNIVERSITA' ECAMPUS LA SEGUENTE ATTIVITÀ GESTIONALE

Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti per coloro che negli ultimi due anni solari conclusi hanno:

- assunto funzioni di responsabilità ricoprendo uno degli incarichi di cui al comma 2 lett. c) dell'Art. 5 del Regolamento;
- partecipato ai Consigli di Dipartimento (se previsto) e ai Consigli di Corso di Studio della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 70% computato per ciascun organo.

Riportare l'elenco degli incarichi ricoperti negli ultimi due anni solari conclusi e una dichiarazione autocertificata di partecipazione agli organi con una percentuale di presenza non inferiore al 70% (Art. 3, comma 5, del Regolamento).

Data _____

Firma
